QUESTIONI SULLA CESSAZIONE DEL CORSO ABUSIVO DELLE MONETE CONSIDERAZIONI...

Aronne Rabbeno



20

QUESTIONI
SULLA CESSAZIONE DEL CORSO ABUSIVO
DELLE MONETE

CONSIDERAZIONI ECONOMICHE E GIURIDICHE

DELL' AVVOCATO

ARONNE RABBENO



REGGIO NELL' EMILIA
TIP. DI STEFANO CALDERINI E COMP.

Ornatissimo Sig. Suocero

Mi compiacio intitolare questo lavoro del nome di lei che è così versata nelle materie economiche e commerciali e che occupa da non breve tempo un posto distinto nella camera di Commercio di Mantova.

Facia buono accoglimento a questo pensiero che mi viene dettato dalla stima e dall' affetto che le professo

Reggio 4 Marzo 1864.

Suo affezionatissimo genero
ARONNE RABBENO

All' Ornatissimo Sig. J. A. Norsa.

SEZIONE PRIMA

Parte Economica

« Acquissima vox est, et jus gentium prae se ferens
Redde quod debes. Seneca.

1. Ad una viva lotta d' interessi privati, ad una viva gara di questioni accademiche, ad un fomite di molte contese ho dato causa in questa Provincia un avvenimento da tutti preveduto e desiderato, ma per questo non meno importante, non meno contestato nelle sue conseguenze.

Esiste in varie Provincie Italiane per ciò che riguarda le monete un fatto anomalo pel corso contemporaneo di due enti monetarj, reale l' uno, convenzionale l' altro; rappresentato il primo dalla *lira Italiana* o *franco effettivo* composto di cento centesimi; il secondo dalla lira Italiano o franco abusivo, valutato da cento tre fino a cento dodici centesimi secondo le varie epoche e le varie località.

Del primo, riconosciuto dalla legge, ne usa lo Stato nei rapporti tutti dei singoli Dicasteri, e dei privati; ha poi anche qualche speciale uso tra privati, e quasi sempre nelle operazioni cambiarie specialmente se aventi legame coll' estero. Il secondo venne usato in pressochè tutte le contrattazioni di piazza, nelle rurali, infine nelle contrattazioni comuni. Mentre il primo ha avuto la sue fonte nella legge, dell' altro misteriosa ne è la origine. La più probabile delle congetture si fonda nello sgraziato frazionomento di Governi in questa nostra Italia e per le conseguenti diverse nature e si-

stemi di monetazione; e nel desiderio e nel bisogno dei varj popoli che comune hanno la nazione e le aspirazioni e mantengono stretti legami di varj interessi, di rendere più facili i rapporti loro; e così la sua causa principale l' avrebbe forse nella unità monetaria rappresentata dalla lira austriaca già dominante e di recente abolita nelle provincie Venete. Ma non è nostro nostro lo indagare dettagliatamente cotoli cause ed origini, limitandoci ad accennare il fatto come esiste ed a considerarlo siccome conseguenza di una tacita convenzione, comecchè universale, di sua natura privata, per non essere approvata dalla legge.

Questa tacita convenzione viene ora nelle Provincie Modenesi rinnegata; sia per determinazione delle rappresentanze legali del ceto dei commercianti, sia pel tacito novello consentimento dei privati per cotole cangiamento (1).

Questo è il fatto che forma soggetto di tante contestazioni per quanto riguarda l' adempimento delle obbligazioni, create quando esisteva il corso abusivo.

Molte sono le questioni che vengono elevate e di cui noi formuliamo le più importanti; e così

a) Quegli che si è obbligato nell' epoca in cui vigeva l' abusivo al pagamento di una somma di denaro al corso abusivo, dovrà pagare attualmente le monete considerate di tante unità quante ne rappresentano in franchi o lire effettive senza verun abbuono a di lui favore; ovvero dovrà venirgli all' atto del pagamento abbuonata la differenza riscontrata ed ammessa tra l' abusivo e l' effettivo?

b) Vi deve essere nell' applicazione differenza tra contratto e contratto; e più specialmente in vista delle disposizioni positive della nostra legge civile pel mutuo o prestito ad interesse, dovrassi per tale contratto tenere una diversa stregua?

(1) Sentiamo il bisogno di tribulare ben meritati elogi alla nostra Camera di Commercio per l' energia spiegata nel far trionfare tale risoluzione che onora il paese e pei provvedimenti presi nell' attuarla.

c) Nel caso che sia ammesso in massima l' abbuono, dovrassi misurare la differenza tra l' abusivo e il tariffale secondo il corso che vigeva al momento della contratta obbligazione, ovvero giusta la differenza attualmente adottata?

Secondo che le nostre povere forze il consentiranno ci studieremo di sciogliere in appresso partitamente cotali questioni che a noi sembrano le principali; e frattanto troviamo indispensabile lo accennare in breve ad alcuni principj economici sui valori e sulle monete che secondo l'avviso nostro valgono a risolvere la questione nella radice.

2. La proprietà che gli oggetti hanno di servire ai nostri bisogni si chiama utilità.

Quelle cose che sono sparse in così grande abbondanza che ciascuno se ne può procurare, come la luce e l' aria, non hanno valore. Il valore lo definisce Droz (Economia politica) una qualità delle cose utili e suscettive di essere cambiate. Ma l' utilità non è il solo elemento del valore, bisogna trovare qualche ostacolo per procurarsi un oggetto utile onde averne un altro in ricambio. L' acqua è sì comune che noi la paghiamo solamente quando occorre un lavoro per procurarsela. La rarità ancora costituisce coll' utilità gli elementi del valore. Queste idee generali non fanno però conoscere come si pervenga a determinare il prezzo delle cose. Il prezzo *è il valore espresso in numerario* (Droz). Sembra a primo aspetto che la valutazione delle merci debba essere molto arbitraria, che essa debba unicamente dipendere dal bisogno che l' uno ha di vendere, l'altro ha di acquistare, e che in conseguenza alla medesima ora, nel medesimo mercato si dovrebbero vedere degli oggetti di una medesima natura pagati con prezzi molti differenti. Eppure la bisogna non corre così. Il valore di ciascuna merce si trova con una generale eguaglianza fissato; e quando varia, l' alto ed il basso prezzo viene pure determinato in una maniera generale. Come si opera questo fenomeno della valutazione uniforme? Veggiamolo con

un esempio. La fabbrica delle merci richiede delle spese. L' intraprenditore acquista le materie prime, paga dei salarj, delle pigioni ecc. Quelle spese sono anticipazioni il di cui valore si trasferisce nell' oggetto manifatturato. Quando l' intraprenditore vende cotale oggetto viene rimborsato delle sue antecipazioni, e venderebbe così a prezzo di fabbrica. Ma devesi coll' industria ricavare un profitto. L' ammontare delle antecipazioni, e quel giusto compenso ricavabile coll' industria costituiscono il *prezzo reale* di una merce.

Ma un altro elemento concorre a stabilire l' equilibrio dei valori; e si rinviene questo nella maggiore o minore rarità degli oggetti in commercio, nelle maggiori o minori domande, nelle maggiori o minori offerte. Son queste le cause che equilibrano i prezzi reali. Quando le merci sono offerte in abbondanza, e sono poco richieste, è evidente che gli aquirenti sono padroni di fare diminuire i prezzi verso quei venditori che sono solleciti a vendere per ottenere la preferenza. Se al contrario le domande sono numerose e le merci rare per soddisfarli interamente, i venditori sono alla loro volta i' padroni del mercato. È questa bilancia dell' offerta e della domanda e la complicata opera della concorrenza che regola il prezzo corrente e son questi i veri elementi costitutivi dei valori. Tali almeno sono le conseguenze che si deducono nei paesi civili ove le leggi garantiscono all' industria ed al commercio il benefizio della libertà. È soltanto quando i Governi stabiliscono dei monopolj, delle corporazioni, delle industrie che i prezzi delle vendite ponno essere mantenuti lungamente ad una misura differente dal prezzo reale. Ai benefizi della libertà industriale uendovi quelli della istruzione e della morale, si arriva più facilmente a far prevalere il prezzo reale delle cose.

3. Queste in breve sono le più sane le teorie economiche sul valore; ora veggiamo quali sieno le più sane idee che ne hanno dati gli economisti sulle monete. Le ricerche delle origini, lo svolgimento

delle teorie regolatrici delle monete hanno sempre formato il soggetto delle più vive discussioni tra gli economisti. Come mai dei pezzetti di metallo inutili in sè medesimi, sono divenuti per unanime consenso il mezzo più sicuro di procurarsi gli oggetti che si desiderano?

L' Autorità, la coazione legislativa non possono essere l' origine di quel mezzo potente di cambio. Se si riceve un pezzo d' oro per una merce, egli è che vi si trova il suo vantaggio Era indispensabile lo avere *una merce intermediaria che facilitasse i cambi e che servisse di confronto per apprezzare i valori.* Trovata tale merce altra importante scoperta fu quella di marcare i pezzi di metallo per certificare il loro peso ed il loro titolo. Se fossevi stato bisogno di pesarli, di provarli, quanto imbarazzo non ne sarebbe derivato per le operazioni di cambio al cui oggetto essi erano destinati! Pel fatto della coniazione, l' invenzione del numerario è diventata uno dei più potenti veicoli della civiltà, uno degli elementi indispensabili per lo sviluppo della industria. Difficilmente si accumulerebbero degli oggetti imbarazzanti pel loro volume, e soggetti ad avarie od anche a distruzione.

Tuttavia per quanto grande sia la importanza del numerario l' hanno sovente esagerata ed alcuni innamorati delle sue prerogative, allucinati dai servigj che esso presta alla Società, lo hanno riguardato come la sola ricchezza. L' economia politica ispirata da quelle idee, ebbe un tempo per iscopo di trattenere il numerario nello Stato, ed attirarvi quello degli stranieri. Se non che giudiziose analisi hanno dissipati od almeno affievoliti quei pregiudizj. I metalli preziosi non sono altro che prodotti, e quei prodotti non si ottengono altro che col suolo e col lavoro.

La sola differenza tra i metalli preziosi e le altre mercanzie sta in ciò che essi sono fra tutti i prodotti quelli che il commercio procura più facilmente. Il loro piccolo volume permette di trasportarli lontano con poca spesa, di sfuggire alla sorveglianza delle dogane, e l' essere meno trasportati, là dove la industria maggiormente

li richiama; concios siachè per una merce così preziosa e così poco voluminosa la circolazione è sempre quasi del tutto libera. In uno Stato ove non vi fosse numerario l'industria vi soffrirebbe, e il cambio si farebbe con difficoltà. Tuttavia non vi è bisogno che la quantità della specie monetata aumenti in proporzione eguale al numero dei cambj. Una moneta per così dire si moltiplica, l'attività del commercio la fa passare rapidamente in una moltitudine di mani. Se è vero che la rarità della *merce intermediaria* nuocerebbe alla celerità dei cambj, è altrettanto vero che la soverchia abbondanza nuocerebbe, il valore del numerario ribasserebbe, e bisognerebbe caricarsi di una quantità di monete sempre più imbarazzanti senza ottenere più oggetti in ricambio. La scoperta dell'America gettò in Europa una massa di oro fuori di proporzione dell'aumento del commercio. L'argento era salito a prezzo sei volte maggiore. Il Parlamento di Parigi fece perfino delle rimostranze per lagnarsi perchè un gran numero di particolari aveano dei vasellami d'argento, e per richiedere che un tal lusso venisse interdetto e fosse posto in circolazione una quantità di argento che era necessaria.

Questi fatti vengono dagli economisti posti in campo per dimostrare non essere la moneta per se stessa la ricchezza, ma non esserene che il veicolo, come si disse *la merce intermediaria di confronto dei valori* che come venne dimostrato, sono il prodotto dell' *utilità, rarità del lavoro e della concorrenza, dell' offerta e della domanda*: elementi tutti che divengono alla loro volta motori dello incivilimento e mentre creano il valore, lo equilibrano (1).

(1) Questi sono i dettami dei primi nostri maestri Italiani e specialmente dei Napoletani dello scorso secolo, i quali crearono nello scibile economico una vera rivoluzione di cui ne approfittarono gli stranieri proponendo nuove forme, ma non principj diversi. Sono quelle stesse massime che verso la fine dello scorso secolo penetrarono perfino nelle leggi di Francesco III. Estense sul animo del quale, meraviglia a dirsi, andavano pur insinuandosi in parte i principj banditi dai Verri, dai Pagani, dai Beccaria e Filangeri e dal Muratori, principj che poi ebbero ben tosto l'ostracismo sotto gli infausti governi dei Duchi d'Austria succeduti al Francesco III. nel dominio di queste Provincie.

Ma questa merce *intermediaria* che serve di confronto ai valori delle cose, deve di conseguenza aver anch' essa medesima un valore, perocchè non potrebbe servir di misura a quello che in se stessa non avesse; laonde giustamente il denaro si appella *potenza*. Questo valore ridotto al concreto, è determinato e dal *peso* e dal *titolo* del metallo prezioso che si prende come unità di misura; e assume diverse denominazioni, ora di lira Italiana, ora di fiorino ora di svanzica ecc. La relativa moneta coniata poi non esprime se non quante volte l' unità di misura monetaria in una data specie di valuta si contiene. Questo costituisce il corso *reale* od *effettivo* delle monete, inalterabile, e quindi precisa norma della misura de' valori.

Sul bel principio si è detto esservi anche un altro corso delle monete; si è detto esservi l' *abusivo* o *l' arbitrario*, denominato esso pure col vocabolo di lira Italiana, ma coll' aggiuntivo *d' abusiva*. Essa pure si divide in cento parti (centesimi) ma d' una unità di misura diversa dalla *reale*, perchè ve ne vogliono 112 di queste ultime a formarne 100 delle prime. Questa lira come lo dice il vocabolo stesso, è un ente *fittizio, ideale*, è un complesso maggiore d' unità frazionarie della lira, che non trova la sua ragione dell' essere che nell' uso e nella tolleranza della piazza; e così forma una particolare classe di valutazione che non ha coll' effettiva di comune se non il numero delle unità. Le quali unità per essere basate sopra un punto di partenza, e un coefficiente diverso, danno per risultato che cento unità della prima specie corrispondono a 112 della seconda; ossia sono le cento unità della prima che si spendono cento dodici unità della seconda categoria.

In questi termini essendo la cosa, ne emana di conseguenza che la merce ragguagliata ad *unità effettive* segnar deve un numero d' unità inferiore a quello comparato con unità di *minor valore, fittizie* od *abusive*.

Ora cosa accade per chi si obbliga a pagare una

data somma al corso abusivo, per qualunque titolo il faccia?

Promette tante unità della seconda categoria; promette di pagare con monete a corso alterato; in altri termini promette di darvi le unità *reali ed effettive* non a cento centesimi, ma a cento dodici, imperocchè realmente vi si sborsan monete coniate ad unità effettive, ma che voi convenzionalmente le prendete ad unità convenzionali, abusive, e di numero assai maggiore. Per la qual cosa se la *potenza* racchiusa nell' unità della moneta effettiva è maggiore di quella rappresentata all'*abusivo* a numero pari, tutte volte che fosse obbligato il debitore di rendere il numero istesso delle unità relative pagando con unità reali, verrebbe a dare una *maggior potenza*, e *un ragguaglio* o *intermediario di valori maggiore* di quello in cui era tenuto. Così *lira italiana abusiva* e lira *Italiana effettiva* non sono due termini di un equazione.

L' abbuono è adunque dovuto per giustizia e lo sconto che ha diritto di avere il debitore che paga con valute effettive, dovrà essere, come in seguito vedremo, pari alla differenza che esisteva tra l' abusivo e il tariffale all' epoca in cui assunse l' obbligazione.

SEZIONE SECONDA

Parte Giuridica

4. Senza pretendere di farla da maestro in materia giuridica, noi cerchiamo le prime troccie per lo scioglimento delle accennate tesi nei principii generali delle obbligazioni.

Senza entrare nell' esame delle definizioni, che ne hanno date le varie scuole sulle obbligazioni, né soverchiamente sulle distinzioni tra le cause delle obbligazioni stesse, siccome derivanti dai contratti e dai quasi contratti o dai quasi delitti, ci fermeremo soltanto su quelle che derivano dai contratti e per osservare come l' adempimento di tutte le obbligazioni che derivano dai contratti, va regolato dalle condizioni delle cose e dalle leggi esistenti coll' epoca in cui le obbligazioni hanno la loro origine. Sopra cotale principio sono fondate le teorie sulle prove e sulla prescrizione ed è così universalmente accettato, che non ha duopo dell'appoggio di veruno autorità.

Ed è poi secondo i dettami della giustizia e della equità che le norme regolatrici dei diritti sieno basate sugli elementi che hanno creata la corrispondente primitiva obbligazione. Ad eccezione dei contratti aleatorii in cui l' obbligato azzardando si cimenta nell' incognito, chi si obbliga, deve all' atto in cui assume la obbligazione, conoscere e bilanciare di fronte alle condizioni generali delle cose e delle disposizioni di legge, la portata della obbligazione, e prevederne tutte le conseguenze: *voluntas non fertur ad incognita*.

Ciò posto ove si vogliano richiamare i principi economici che abbiamo svolti, se si pretendesse che l' obbligato nell' origine al pagamento al corso abusivo dovesse pagare ora l' egual somma numerica al corso

effettivo, si richiederebbe come economicamente venne dimostrato cosa eccedente la portata della primitiva obbligazione e quindi evidentemente ingiusta. Che se per la intricata matassa che convien svolgere per isciogliere la tesi, si verificasse pure qualche dubbio e ricorrere si dovesse alle regole di interpretazione, noi troviamo fra gli aforismi antichi che contengono spesso un tesoro di sapere. *Semper in obscuris quod minimum est sequitur* (1) e ne piace richiamare il testo invocato fin da principio del presente lavoro. *Redde quod debes.*

» La Giurisprudenza estense ha sanzionato il principio: che secondo i diversi casi si abbia nei pagamenti a guardare mai sempre all'origine del debito contratto ammettendo persino le presunzioni. » Mi piace riportare testualmente queste parole che trovo in un opuscolo *Sul corso abusivo delle monete, e della necessità di sopprimerlo* pubblicato dal nostro Comizio Agrario, nella redazione del quale ebbe principale parte l'egregio Avvocato Fiastri mio buon amico e stimato collega e mi piace ancora trarvi da una nota quanto segue.

Appoggiano cotale massima il Decreto di Francesco III.° di Modena 5 Agosto 1758 e le più recenti decisioni del Supremo Tribunale di Modena 19 Agosto 1845, e 14 Agosto 1846 Borsari con Grimaldi 30 Gennajo 1849, Gandini col Collegio dei Nobili, 30 Novembre 1852 Giacomozzi con Pedretti, 31 Marzo 1854 Congregazione di Carità di Correggio con Rampali, e 21 Aprile 1854 Congregazione delle Opere Pie di Modena con Reggiani coi motivi e voti autorevoli che le accompagnano, frà cui piace riportar poche parole dell'Avvocato Consigliere Muratori che danno a vedere quale sia sempre stata la Giurisprudenza modenese in ordine al pagamento dei debiti contratti in origine con valute al corso o abusivo o tariffole.

Ecco le parole del Muratori.

» Niuno ignora che poco dopo il 1830 cominciò

(1) Ulpiano — lib 15 ff de reg juris —

» in questi Stati, e in alcuni limitrofi, il triste genio
» di speculare sui metalli coniati ».

« Anche nei pubblici mercati cominciarono ad in-
» trodursi poco per volta quegli agi delle monete che
» presso i banchieri si vanno adottando con una ellimera
» mobilità a seconda dei variati bisogni del commercio ».

» Nè questo bastando all' ingordigia di nuovi lucri,
» i compratori pretesero di allargare, ed allargarono
» quegli agi sifattamente, che in breve dovettero distin-
» guersi nelle monete tre corsi: il tariffale, il bancario
» e l' abusivo di piazza ».

» Quest' ultimo che dominò su tutte le contratta-
» zioni interne, mentre colla stesso suo nome manife-
» stava la propria origine arbitraria e calamitosa, do-
» vette dar luogo ad una specie di rappresaglia, impe-
» perciocchè se chi aquistava voleva spendere il denaro
» con una valutazione capricciosa, chi vendeva era in
» necessità di alterare il prezzo delle merci, essendo
» l' equilibrio dei valori un fenomeno naturale ed im-
» manchevole ».

« Appunto per questo necessario equilibrio il fru-
» mento, a cagion d' esempio, che sarebbesi venduto
» venti lire italiane, quando alle monete non si attri-
» buiva altra valutazione che la legale, dovette altresi
» *caeteris paribus*, vendersi al prezzo di lire ventidue; al-
» lorchè lo scudo fu portato abusivamente a L. 5, 50. Il
» frumento insomma che valeva ventidue lire abusive,
» non voleva in sostanza che venti lire a tariffa ». Queste
parole ispirate dai veri principii economici spiegano la
vera natura ed il carattere *del corso abusivo* in questione.

Questa è la soluzione giuridica che noi crediamo
si debba dare alla prima questione da noi proposta la
quale comprende tutte le obbligazioni *di dare*.

5. Se non che taluni vanno opponendo che le
teorie son belle, che in tesi di diritto costituendo sa-
rebbero massime da adottarsi, ma che di fronte alle
disposizioni positive della legge non sono applicabili.
Ma quali sono cotali disposizioni di legge positiva?

Eccole, si risponde. Leggete gli articoli 1724, 25 del nostro Codice Civile ed ogni dubbio è tolto; ed il debitore deve subire la dura sorte di aumentare il suo passivo dell' 11 per cento. E la subirebbe infatti se così corresse la bisogna, poichè i valori come si disse si equilibrano ed il patrimonio di un cittadino di qualunque natura sia, tanto più se in stabili, diminuirebbe di fronte alla cifra numerica della moneta, mentre l' ammontare del di lui passivo resterebbe nella egual cifra e sarebbe così la vera spogliazione del povero a pro del ricco, del proprietario a pro del capitalista. Non è abbastanza flagellata presso di noi la proprietà che si vuol cercare nei sofismi un nuovo marasmo per accrescere il di lei debito ipotecario di qualche milione? Se non che tale anomalia, tale mostruosità non può resistere ai raziocinii di una rigorosa logica, agli eterni principii di giustizia e di equità, e non può essere retta interpretazione quella che darebbe la virtù ad una disposizione del Codice di organizzare un furto sotto l' egida della sanzione legislativa. E perchè non sieno queste tacitate di mere declamazioni, noi ci lusinghiamo di mostrare che male a proposito vengono invocate quelle disposizioni per sciogliere la questione generale per le obbligazioni di dare nel senso contrario all' avviso nostro, e come male a proposito ancora vengono invocate per applicarle onche al solo contratto di mutuo pel quale solo sono scritte quelle disposizioni di legge.

Male a proposito verrebbero anche in ogni peggiore ipotesi invocate in tesi generale di obbligazioni di dare; perchè la legge non le dispone per le generalità delle obbligazioni.

6. Male a proposito vengono poi applicate anche al solo contratto di mutuo. E valga il vero. Prima di ogni cosa è appena necessario lo accennare alla distinzione tra il mutuo, ed il prestito ad interesse.

Presso gli antichi non era conosciuto che il contratto di mutuo e senza allungarci sulle sottili distinzioni tra le obbligazioni di genere e di specie, senza uopo di

definizioni delle cose fungibili e non fungibili, che ciaschebduno se ne può formare facilmente un' idea ed ai giuristi poi sono cose famigliari, ne basti lo accennare come il contratto di mutuo era presso i Romani un contratto a titolo gratuito, pel quale veniva consegnata una cosa fungibile per riceverne la restituzione con oggetti del medesimo genere o specie. A differenza del comodato la proprietà si trasferisce nel mutuatario. Accenniamo di volo a cotale origine del mutuo, perchè nei moderni tempi ha cambiata natura ed è divenuto un contratto a titolo oneroso per lo interesse che viene corrisposto. Il Codice Italiano tiene distinto l' imprestito a consumazione dal mutuo ad interesse; in sostanza però i principii regolatori dell' uno lo sono quelli anche dell' altro, e non differiscono se non per le norme particolari che regolano gl' interessi nel secondo. Il Codice di Parma ha sancito un titolo speciale di legge dell' *impiego del denaro* e dal nostro Codice sotto il Capo IV. dell' impiego del denaro alla Sezione I.ª si trovano stabilite le disposizioni relative all' prestito ad interesse. Tutti e tre combinano perfettamente nella lettera della disposizione che è del tenore seguente. » L' obbligazione risultante da » un prestito in denaro è sempre della medesimo som- » ma numerica espressa nel contratto ».

» Accadendo aumento o diminuzione nelle monete, » prima che scada il termine del pagamento, il debitore » deve restituire la somma numerica prestata, e non è » obbligato a restituire questa somma che nella specie » in corso al tempo del pagamento (Art. 1895 Cod. » It. 1617 Cod. Parm. 1724 Cod. Est.) »

Il successivo articolo 1896 del Codice Italiano dispone che la regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo se il prestito fu fatto in *verghe metalliche*, ed invece l' articolo 1618 del Codice di Parma corrispondente coll' articolo 1725 del Codice Estense sanziona. » La » regola del precedente articolo non ha luogo, quando » siansi somministrate monete d' oro o d' argento, e ne » sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie » e quantità. »

Ora che conosciamo la fonte della disposizione di legge nella quale i campioni del pagamento senza abbuono credono trovare la soluzione indubbia dell' astruso problema, studiamo nelle origini e nei commenti del Codice Francese per persuaderli che vanno dessi perfettamente errati. Si vede evidentemente che sebbene la legge abbia applicate le teorie generali del mutuo di derrate anche al prestito ad interesse in denaro sonante, ha pur voluto sancire delle disposizioni speciali per quest' ultimo. Quale era il movente di una tale differeza?

Commettono un vero anacronismo gli avversarj della nostra opinione, quando pretendono trovarvi la ragione nell' corso abusivo delle monete. Ma cotale corso abusivo non ha mai esistito in Francia, non esisteva all' epoca in cui il Codice Parmense vi ha trasportata quella disposizione, ma ha incominciato soltanto in qualche provincia Italiana, come ne attesta il lodato giureconsulto Muratori, dopo il 1830. Come mai potevano sognare quei legislatori di contemplare delle anomalie che hanno avuto origine da pochi anni in queste nostre Provincie?

Ecco invece quale è l' origine, quale sia il vero scopo di quelle disposizioni. Quando recente era divenuto il grande uso dei metalli preziosi, quando recente era la coniazione delle monete, il loro valore legale subiva ad ogni tratto sensibili modificazioni. Quando le varie qualità delle masse metolliche variavano nelle proporzioni e quando i governi erano regolati dai più crassi errori economici, seguivano i più grandi cangiamenti nel valore tariffale delle monete.

» Ora che le idee di credito sono penetrate nel » cuore dei Governi per modo da riconoscere che gli » aumenti o le diminuzioni dei corsi legali delle mone- » te sono atti di cattiva amministrazione che pesano sui » popoli, senza arricchire i Sovrani; cotali alterazioni non » si verificano che per rare eccezioni. Ma non è stato sem- » pre così. Le alterazioni delle monete ha durato lunga- » mente e sono state sopratutto la risorsa insensata dei

» principi oberati. Sotto lo stesso impero i pezzi da 6 fran-
» chi sono stati ridotti a L. 5,80. E di quel corso *legale* che
» parla l' articolo 1895; sono le monete aventi *corso*
» *legale* alle epoche dei pagamenti che invoca la legge;
» il corso commerciale non lo preoccupa. » (Troplong du Pret. 230.) Lo stesso Troplong distingue nel precedente numero 229 il corso *commerciale dal corso legale della moneta*. L' abusivo nostro ha molta analogia col valore commerciale nel modo inteso dal Troplong; il quale sostiene che la legge vuole che il debitore estingui la propria obbligazione pagando l' eguale quantità numerica che ha ricevuta ancorchè la legge diminuisca il valore delle monete.

Parlando poi del valore commerciale del denaro ne esamina le cause dei cambiamenti per le influenze da noi accennate sui valori. (V. n.° 229.) Se non che espone il Troplong la ragione più grave della disposizione portata dall' Art. 1895. Sta in ciò: » Non si
» può impedire esso dice al N.° 231 di avere riguar-
» do al fatto del Sovrano che comanda per essere ob-
» bedito e che vuole che una tale moneta che jeri
» non valeva che 6 franchi, oggi non valga che 5, 80. Si
» sa che di fronte all' Art. 475 del Codice penale il
» non ricevere le monete nazionali secondo il valore pel
» quale hanno corso è un delitto punito e il legislatore
» esige che la moneta che porta l' effigie della Sovra-
» nità e che la rappresenta, non sia disprezzata nel
» valore nominale che gli è assegnato.

Ecco in qual modo commenta l'articolo in questione il Troplong il quale segue le stesse massime del Duvergier del Demante del Dumolin e perfino del Donello, ma da cotali massime non si può dedurre altro che la legge contempla il ribasso ed il rialzo della *tariffa legale* non mai di quell' abuso non riconosciuto dalla legge e che non è che una conseguenza del *valore commerciale* della moneta. Le disposizioni poi portate dagli articoli 1896 del Codice Italiano e maggiormente dagli 1617 del Parmense e 1725 dell' Estense confortano cotale

maniera di interpretazione; conciossiacchè manifestano come a malgrado delle alterazioni *tariffali* delle monete se per regola generale il debitore ha facoltà di pagare col valore numerico delle monete ragguagliate all' epoca del pagamento; per le convenzionispeciali quando è patuita la restituzione in tante determinate monete, vuol dire che è stabilita la quantità di quelle tali monete che vennero somministrate e che conseguentemente devono venire restituite e la convenzione delle parti, fa legge. Da tale disposizione però si deduce anche viepiù che le precedenti riguardono solanto il corso *legale* dalla moneta che è il solo che la legge riconosce.

Dalle osservazioni fin qui fatte ne sembra poter dedurre per quanto riguarda la commentata disposizione di legge che essa è diretta principalmente allo scopo di favorire il mutuatario per modo da non rendere più grave la di lui obbligazione; e ciò che più importa per noi che essa non contempla che i soli cangiamenti dei *valori tariffali*.

Che se per lo spirito di togliere di mezzo le contestazioni che vive si agitavano in Francia alle occasioni del cangiamento delle tariffe delle monete, se pel principio di non estendere al di la della giustizia le obbligazioni del mutuatario noi dobbiamo far plauso a quella disposizione; non dobbiamo per questo estenderla, oltre i casi che contempla, non dobbiamo ammetterla per fatti che la legge non poteva ne prevedere ne tolerare. Ne tampoco seguire nemmeno lo stesso ordine di principii economici che sono rinnegati dalle migliori scuole. Sono soltanto quei principii che abbiamo svolti nella prima parte di questo lavoro che ci devono regolare per sciogliere la questiore del corso abusivo che non è contemplato nella legge. Sono quei principii stessi che ci insegna uno dei più grandi economisti moderni il nostro Rossi il quale stigmatizzando le disposizioni del codice Francese relativamente al prestito, dice che il legislatore riassume colle parole

sanzionate dall' Art. 1895 *tutti i vecchi errori dei leggisti sulla moneta* (1) E con tale ben competente giudizio sulla disposizione di legge che forma oggi soggetto di contestazione, vorremo noi estenderne l'applicazione al di là dei casi contemplati; e di più ancora non solo pel contratto per cui dispone, ma ancora pegli altri contratti? Noi non lo crediamo, basterà per giudicarci le regole di interpretazione che avendo il loro fondamento nella logica racchiudono eterni principii di ragione. » Quod ve» ro contra rationem juris receptum est, non est produ» cendum ad consequentias. Scire leges non est *verba* » earum tenere, sed vim ac patestatem. » (*ff. de legibus* 15. 17)

7. Da ciò è dimostrato alla evidenza che onche restringendo come indubbiomente in ogni peggiore ipotesi dovrebbesi, la vantata disposizione di legge al solo mutuo; non puo in verun modo variare per quel contratto la conseguenza della dimostrazione da noi fatta nella prima parte di questo lavoro; cioè che per rispondere al principio *redde quod debes* deve venir fatta a favore di chi paga l' abbuono della differenza tro l' obusivo ed il tariffale *che esisteva all' epoca* in cui venne contratta la obbligazione. Con ciò non cessa naturalmente l' obbligo di uniformarsi nei easi concreti olle stipulazioni espresse nei contratti per quali non nascendiamo ponno derivare dei dubbj specifici sulla interpretazione dello espressa volontà delle parti contraenti nei relativi titoli. Oltre poi dei principii generali già per noi esposti per le obbligazioni tutte di dare, le regole legali dei singoli contratti presentano altre valide ragioni all' appoggio di tale massima e eosi a mo' d' esempio negli affitti vi è la ragione che la pensione rappresenta la rendita, nella vendita che il prezzo deve esser eerto, non eventuale, pei crediti di negozio creati per vendite di generi, nel valore dei quali venne già calcolata dai commercianti la differenza del corso e tante altre la di cui

(1) Rossi Obs. sur le droit Francais Revue de Revue de droit T. III. p. 4.

numerazione, sarebbe ultronea. Soltanto ne occorre di ribattere un errore sul quale si fonda principalmente la convinzione di quelli che combattono l'obbligo dell'abbuono. Essi veggono nel corso abusivo un elemento aleatorio e con un argomento specioso vorrebbero che l'obbligato subisse la perdita come avrebbe goduto il guadagno. Ma ciò pure è contrario ai buoni principii regolatori delle obbligazioni e dei contratti, giusta i quali l'azzardo non si presume, ma deve essere espressamente contemplato. È d'ordine pubblico che vi sia la maggiore certezza possibile nel cittadino quando manifesta la propria volontà il ripetiamo *voluntas non fert ad incognita*. L'azzardo non esiste nei contratti se non nei casi contemplati dalla legge, la quale espressamente dispone delle norme speciali pei contratti aleatorj che sono tassativamente indicate. Nessun codice del mondo, nessuna giurisprudenza, ha considerato mai il mutuo fra i contratti aleatorj.

Da ultimo noi invochiamo a favore della tesi per noi assunta gli eterni principii di equità, i quali sono inseparabili da quelli che regolano la giustizia, e poichè abbiamo economicamente dimostrato lo equilibrio immanchevole dei valori e giuridicamente la stregua che servir si deve per regolare lo addempimento di tutte le obbligazioni contratte pei pagamenti al corso abusivo, mentre proclamiamo essere debito di coscienza e di giustizia nei venditori tutti attuali, di stabilire i valori coi nuovi elementi che derivano dalla metamorfosi subita dal numerario, chiudiamo coll'invocare l'afforisma che ad un tempo contiene un precetto di morale ed un dettame della giustizia *nemo locupletare debet cum alterius jactura*.

Stavasi per porre in torchio il presente opuscolo, quando venne affisso alle colonne un articolo, tratto dal ben noto giornale il Difensore!!!, *o meglio una raccolta di testi di scrittori giuridici coi quali si pretende combattere un precedente articolo firmato E. M. Convenendo noi nelle stesse conclusioni del Sig. E. M, non possiamo che approvarle, sebbene per altre vie noi siamo giunti allo scioglimento della tesi.*

Non possiamo ora rispondere adequatamente all' accennato scritto anonimo, che crede imporre con uno spreco di autorità, la di cui applicazione ed interpretazione crediamo pienamente errata, e ci limitiamo a lamentare in esso una intemperanza di espressioni che più propriamente manifesterebbero le intolleranze e le passioni di un partito, che un ponderato e calmo esame scientifico lasciando ad altri la cura (che già venne assunta) di mostrare gli errori in cui è caduto il Sig. Anonimo il quale invocando più che la logica il verba magistri, *ha preteso di spacciarsi per un arca di scienza!!*